

Fattura Elettronica

Quadro normativo, obblighi e adempimenti

IL QUADRO NORMATIVO E

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) art.1, commi 909 e ss.

Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757

Art. 21 del DPR 633/72

DLgs. 127/2015 art. 1

Circolare Agenzia Entrate 7.2.2017 n.1

Agenzia Entrate Videoforum Il Sole 24 Ore 24.5.2018

Circolare Agenzia Entrate 2.7.2018 n. 13

OBBLIGO GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di bilancio 2018 prevede la graduale estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica: a partire da luglio 2018 nel settore dei subappalti pubblici e delle cessioni di carburanti, e dal 2019 per la generalità delle operazioni effettuate verso soggetti IVA o verso privati stabiliti in Italia.

Il co. 909 della legge di bilancio 2018 dispone che, “al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio”, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 5511.

La norma che prevede l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stata inserita all'interno dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito a partire dal 2017 il regime opzionale di trasmissione periodica dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate, associandolo ad una serie di incentivi (che si vedranno dopo).

DECORRENZA

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi si applica con riferimento alle **fatture emesse a partire dall'1.1.2019**.

Tuttavia, per le operazioni effettuate in specifici settori (**cessioni di carburante e prestazioni nell'ambito di subappalti pubblici**), l'obbligo si applica in via anticipata, a partire dalle **fatture emesse dall'1.7.2018**

(si veda slide 8 e 9)

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica, ai sensi del co. 909 della legge di bilancio 2018, i soggetti passivi IVA di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72:

- **società ed enti stabiliti in Italia;**
- **imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;**
- **stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.**

Sono compresi nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova norma anche i soggetti non residenti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato¹².

Per soggetti "identificati" si intendono sia i soggetti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72, sia i soggetti che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale ex art. 17 co. 3 del medesimo decreto.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Restano esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 i soggetti IVA non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.

Inoltre, sono specificamente esonerati dall'obbligo:

- **i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011**

(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

Articolo 27 - Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità' (In vigore dal 6 luglio 2011)

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, il regime di cui all'**articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal **comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007** è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

- **i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 -89 della L. 190/2014.**

Articolo 1 – Commi da 54 a 89 L. 190/2014

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. ETC...

AMBITO OGGETTIVO

Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, la fattura deve essere emessa in formato elettronico per:

- **le cessioni di beni (ex art. 2 del DPR 633/72),**
- **le prestazioni di servizi (ex art. 3 del DPR 633/72),**

effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

Sono ricomprese anche le relative variazioni (note di credito/debito ex art. 26 DPR 633/72)

Facendo riferimento, genericamente, alle operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati” (e non tra “soggetti passivi IVA”), **la legge di bilancio 2018 include nell’ambito di applicazione della norma anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori residenti in Italia.**

Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di esonero dall’obbligo di fatturazione (sia elettronica che cartacea) di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Ad esempio, nell’ambito del commercio al minuto, la fattura dovrà essere emessa soltanto su richiesta dell’acquirente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

SETTORI PARTICOLARI

Per alcuni tipi di operazioni, effettuate in settori soggetti ad un elevato rischio di frode, il co. 917 della legge di bilancio aveva introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, in via anticipata, a partire dall'1.7.2018, ma l'art.1 D.L. 28/6/2018 n. 79 **ha RINVIATO l'obbligo all'1/1/2019.**

1. Cessioni di carburanti

L'obbligo di fatturazione elettronica è introdotto a partire dall'1.1.2019, per:

- **le cessioni di benzina,**
- **le cessioni di gasolio,**

destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione.

Viene modificato, a tal fine, l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, stabilendo che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati mediante fattura elettronica.

L'ottenimento della fattura da parte del cessionario è elemento **imprescindibile** ai fini della detraibilità IVA degli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione (in misura parziale), oltre alla necessità – dal 1° luglio 2018 – di effettuare il pagamento mediante strumenti “**tracciabili**” ([art. 19-bis1](#) lett. d) del DPR 633/72).

Il possesso di una valida fattura d'acquisto rappresenta infatti la condizione formale necessaria per esercitare il diritto alla **detrazione** dell'imposta ex [art. 19](#) comma 1 del DPR 633/72 (sul punto, si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. [1/2018](#)).

2. Subappalti pubblici

L'obbligo di fatturazione elettronica viene introdotto, a partire dall'1.7.2018, anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un Amministrazione Pubblica.

La norma precisa che, per "filiera delle imprese" si intende l'insieme dei soggetti che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale.

Tali soggetti sono destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Non rileva l'importo dei contratti o dei subcontratti.

Si precisa, inoltre, che le fatture elettroniche emesse ai sensi della nuova disposizione, devono riportare gli stessi codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo di gara) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'Amministrazione Pubblica.

COSA SI INTENDE PER FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, la fattura è considerata "elettronica" se emessa e ricevuta in formato elettronico e se possiede, dal momento della sua emissione e fino al termine della conservazione, le caratteristiche di leggibilità, autenticità dell'origine e integrità del contenuto, al pari di quanto previsto per la fattura cartacea

Art. 21 Dpr 633/72

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Definizione di fattura elettronica contenuta nel Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757:

Punto 1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze [7 marzo 2008](#), e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'[articolo 21](#), comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'[articolo 21](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento.

1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.

1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura di cui al punto 1.3 consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

In pratica:

- le informazioni che normalmente si scrivono su una fattura si devono inserire in un FILE composto da varie sezioni e sotto-sezioni di dati omogenei.

Sezione contenente i dati dell'emittente (il cedente/prestatore), Sezione contenente i dati del destinatario (cessionario/committente), Sezione contenente i dati beni e servizi, Sezione contenente i dati pagamento, ecc. (si può immaginare di riempire un file di Excel)

La fattura elettronica è EMESSA ESCULSIVAMENTE con un file in formato XML (eXtensible Markup Language).

Come si produce una fattura elettronica?

. necessariamente con un apposito software gestionale o di un sistema ERP che trasforma il file in formato XML

LE FASI OPERATIVE DELLA TRASMISSIONE E DEL RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Sono descritti nei punti 2 e 3 del **Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757**

Punto 2. Trasmissione della fattura elettronica al Sdl (Sistema di Interscambio) e controlli sui file

Punto 3. Recapito della fattura elettronica

Trasmissione e recapito costituiscono due momenti distinti del processo:

- la modalità di invio (trasmissione) della fattura elettronica al Sdl da parte dell'emittente è indipendente dal canale di ricezione (recapito) scelto dal destinatario

TRASMISSIONE

1. Trasmissione della fattura elettronica al Sdl e controlli sui file (Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757)

2.1 La fattura elettronica è trasmessa al Sdl dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'[articolo 21](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il Sdl di cui al successivo punto 2.2.

2.2 La trasmissione della fattura elettronica al Sdl è effettuata con le seguenti modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento:

- a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l'app di cui al punto 1.5;
- c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al Sdl, descritto nell'allegato A del presente provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sdl: al termine di tale procedura il Sdl, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).

2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal Sdl, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento.

2.4 Il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano non emesse. Etc...

Risposta VIDEOFORUM SOLE 24 ORE 24 MAGGIO 2018 dell'Agenzia Entrate:

- La fattura elettronica deve essere trasmessa al Sdl entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione
- Fattura immediata: art.21 DPR 633/72 momento di effettuazione dell'operazione ex art.6 DPR 633/72:
 - cessione di beni mobili: spedizione o consegna dei beni
 - prestazione di servizi: pagamento
- Fattura differita: è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un ddt

In Pratica:

Una volta predisposta la fattura elettronica il file generato in formato XML può essere trasmesso al Sdl (sistema di interscambio) utilizzando in alternativa quattro possibili modalità:

- 1) una casella di PEC**
- 2) una procedura web ovvero un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobili oppure un software da installare su PC**
- 3) sistema di cooperazione applicativa (Sdlcoop), modello "web service"**
- 4) sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo ftp**

Le modalità 1 e 2 NON necessitano di alcun ACCREDITAMENTO preventivo al Sistema di Interscambio (Sdl)

Le modalità 3 e 4 necessitano di ACCREDITAMENTO preventivo al Sistema di Interscambio (Sdl) poiché permettono di impostare le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture informatiche dell'emittente e quelle dell'A.E. tramite il Sdl.

Procedura di ACCREDITAMENTO (modalità 3 e 4 di trasmissione)

I canali web service (mod.3) ed ftp (mod.4) possono essere utilizzati solo dopo il loro accreditamento.

La procedura di accreditamento è disponibile sul sito internet www.fatturapa.gov.it

facendo il percorso **Home – Strumenti - Accreditare il canale**.

Per accreditare il canale è necessario inviare una richiesta di accreditamento, che equivale a stipulare un accordo di servizio con il Sistema di interscambio.

Per il canale Pec (Posta elettronica certificata) non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo da parte degli utenti.

MODALITA' di accreditamento

Il trasmittente può scegliere di accreditarsi per più di un servizio messo a disposizione dal Sistema di interscambio, inoltrando le relative richieste e **può accreditare solo un canale** per ciascuno dei servizi.

Si devono passare le seguenti fasi del processo:

- accesso all'area relativa al canale di interesse;
- compilazione di una web form (vedi slide successiva);
- sottoscrizione digitale, con firma Cades, del file zip (vedi slide successiva);
- trasmissione del file zip firmato all'indirizzo di Pec indicato durante la procedura di compilazione della web form;
- fase di test e successiva produzione.

Procedura di compilazione della WEB FORM

Le informazioni richieste in fase di compilazione della web form consistono in:

- dati del soggetto per cui si chiede l'accreditamento;
- indicazione del canale;
- dati del titolare dell'accordo;
- dati di un referente tecnico;
- indirizzi (endpoint) relativi al canale da accreditare per la trasmissione e/o per la ricezione;
- esclusivamente per il canale web service, anche il nome delle Csr (Certificate signing request) necessarie per la generazione dei certificati di test e di riproduzione;
- eventuale indicazione di utilizzo anche del flusso semplificato

Il FILE ZIP contenente la richiesta di accreditamento

Al termine della compilazione il sistema genera un file zip, "richiesta di accreditamento", contenente:

- l'accordo di servizio in formato xml;
- il relativo foglio di stile per la visualizzazione;
- il documento delle specifiche di utilizzo del canale accreditato;
- i file xsd e/o WSDL per interagire con il sistema di interscambio

Questo file zip va sottoscritto digitalmente con un certificato di firma qualificato (unico formato di firma ammesso Cades), rilasciato al titolare dell'accordo di servizio

RECAPITO

Il recapito della fattura elettronica al cessionario avviene con le modalità già descritte per la trasmissione da parte dell'emittente.

L'unico canale NON utilizzabile in ricezione, ma previsto al contrario per l'invio, è quello che si avvale dei servizi informatici e quindi la procedura web o l'app da mobile.

Anche per la RICEZIONE tramite sistema di cooperazione applicativa (Sdlcoop), modello "web service" ovvero tramite sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo ftp, è necessario il preventivo ACCREDITAMENTO a Sdl da parte del cessionario/destinatario delle fatture.

INDIRIZZAMENTO

Procedura importante.

Possibilità (non obbligato) per il cessionario/committente di **preregistrazione.**

Con la preregistrazione, a prescindere dall'indirizzo indicato dall'emittente, la fattura verrà recapitata direttamente all'indirizzo indicato dal destinatario.

In caso di NON registrazione il recapito si realizzerà con la PEC.

In caso di **mancato recapito per problemi tecnici** non imputabili al Sdl (casella PEC piena o non attiva, oppure canale telematico non attivo) un duplicato informatico della fattura elettronica viene messo a disposizione del cessionario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate, con contestuale notifica all'emittente di tale messa a disposizione.

L'emittente avrà l'obbligo di comunicare al cessionario la messa a disposizione del documento.

CERCANDO DI RIASSUMERE

Come verrà recapitata la fattura elettronica: i casi possibili sono:

1 – Il cliente comunica un codice destinatario e il fornitore lo inserisce nell'apposito campo del file XML, in questo caso SDI consegna secondo gli accordi di servizio presi con il nostro cliente (quindi FTP o web service, il problema del recupero della fattura è del nostro cliente).

2 – Il cliente comunica la PEC sulla quale vuole ricevere la fattura elettronica e il fornitore lo inserisce nell'apposito campo del file XML, in questo caso SDI consegna la fattura sulla PEC indicata.

3 – Il cliente (con partita iva) non comunica la PEC e il fornitore inserisce un valore convenzionale composto da 7 (sette) zeri (0000000) nel campo "Codice Destinatario", in questo caso SDI consegna al cliente la sua fattura su una area web riservata.

4 – Il cliente è un privato (quindi senza partita iva) il fornitore deve inserire un valore convenzionale composto da 7 (sette) zeri (0000000) nel campo "Codice Destinatario" e **compilare il codice fiscale del cessionario/privato**, in questo caso SDI consegna al cliente la sua fattura su una area web riservata.

5 – Il cliente è un soggetto rientrante nei regimi di vantaggio o forfetario o produttore agricolo (quindi con partita iva): se ha la PEC vedi n.2 se non ha la PEC vedi n.3

ATTENZIONE: NEI CASI SUB 3, 4 e 5: *"Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata **anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica**".*

Punto 3.3. Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (= CARTACEO) – art. 22 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82): è quel documento informatico che noi generiamo e otteniamo in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo.

ESIGIBILITA' E DETRAIBILITA' DELL'IVA

Punto 4. Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757

- Esigibilità dell'imposta scatta dalla data di emissione della fattura indicata all'interno del file XML ma solo dopo l'esito positivo dei controlli formali fatti dal Sdl, che invia all'emittente una ricevuta di consegna che contiene anche i dati di consegna/recapito al cessionario o di messa a disposizione della fattura (file XML) sull'area riservata web dell'AE.

- Detraibilità dell'imposta scatta alla data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione.

• In caso di utilizzo di PEC, la data di ricezione è quella indicata nella ricevuta di consegna della PEC.

• In caso di canali accreditati Sdicoop o protocollo ftp, fanno fede le date indicate nella "response" e nella trasmissione del supporto.

• In caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al sistema di interscambio fa fede la data di presa visione sul sito web dell'Agenzia Entrate

SCARTO DELLA FATTURA

Punto 2.4. e seguenti Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757

Risposta VIDEOFORUM SOLE 24 ORE 24 MAGGIO 2018 dell'Agenzia Entrate

In caso di mancato superamento dei controlli, la fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) con l'invio all'emittente di una ricevuta di scarto.

In caso di scarto, la fattura si ha per NON emessa.

L'invio della fattura al SdI e il successivo momento di invio della ricevuta di consegna (fattura OK) o di scarto, possono NON coincidere nel senso che potranno trascorrere da pochi minuti sino ad un massimo di CINQUE giorni.

In caso di scarto, l'emittente dovrà RINVIARE (RITRASMETTERE) al SdI la STESSA fattura elettronica CORRETTA, provvedendo alla RIELABORAZIONE del file XML e CONSERVANDO gli esiti della presa in carico, dello scarto e della NUOVA presa in carico della fattura corretta (cioè tutte le ricevute)

REGIME SANZIONATORIO

La legge di bilancio 2018 stabilisce che, in caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (formato elettronico strutturato), la fattura si considererà non emessa.

Pertanto, l'emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sul Sistema di Interscambio) in luogo della fattura elettronica viene equiparata alle ipotesi di omessa fatturazione, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del DLgs. 471/97, compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata (e in ogni caso non inferiore a 500,00 euro).

Se la violazione non incide sulla liquidazione dell'imposta, la sanzione è dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro.

Il cessionario o committente che ha operato la detrazione dell'IVA, per non incorrere nella sanzione di cui al co. 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), deve adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi, anche in questo caso, del Sistema di Interscambio.

Ciò significa che:

- se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell'imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni della fattura omessa (o trasmessa con formato diverso da quello elettronico);
- se ha ricevuto una fattura irregolare (intendendosi dunque le fatture emesse con dati inesatti), l'acquirente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione effettuata, un documento integrativo previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE

ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Per effetto dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, la legge di bilancio 2018 prevede, a partire dall'1.1.2019:

- l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010 (ossia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture cd. Spesometro);
- i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
- i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva sono ridotti di un anno.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Risposta VIDEOFORUM SOLE 24 ORE 24 MAGGIO 2018 dell'Agenzia Entrate

Punto 3.2. Circolare n. 13 del 2/7/2018

- I contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il PDF della fattura e NON saranno obbligati a conservare l'XML, a condizione che il contenuto dei documenti sia identico
- E' necessario gestire e conservare gli esiti o le ricevute che vengono inviate dal Sdl al momento della presa in carica del file ovvero al momento della consegna al destinatario
- In queste ricevute il Sdl inserisce un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento per ogni file fattura elaborato
- L'Agenzia sottolinea che il documento in PDF è una copia informatica dell'originale che resta pur sempre il file XML trasmesso al Sdl

INTERMEDIARI – SERVIZI DELEGABILI

Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 117689 pubblicato il 13/06/2018

Servizi delegabili

2.1. L'utilizzo dei seguenti servizi può essere delegato, da ciascun contribuente, ai soggetti di cui al punto 4, con le modalità descritte al punto 5 del presente provvedimento:

- a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.3;**
- b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.4. (e punto 8.1.)**

4. Soggetti delegabili

4.1. La delega all'utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Dottori commercialisti – Consulenti del lavoro)

5. Modalità di conferimento delle deleghe

5.1. La delega all'utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate